

Paradisi fiscali. L'agenzia delle Entrate fa il punto sui controlli previsti dal decreto legge 185

Mille grandi imprese sotto tutor

Entro giugno uffici ad hoc per i contribuenti di media dimensione

Antonio Criscione
MILANO

Mille imprese di grandi dimensioni - su una platea complessiva di 4 mila - messe sotto tutoraggio già da quest'anno. Entro il 2010 poi saranno controllati tutti i soggetti con un fatturato superiore ai 200 milioni in modo da completare il programma del decreto legge 185/08 nel 2011, quando l'attività di compliance fiscale coinvolgerà tutti i grandi contribuenti (quelli con fatturato oltre 100 milioni). Peraltro l'anno prossimo lo scambio delle Entrate con queste realtà, che rappresentano circa un terzo delle entrate erariali, avverrà attraverso posta elettronica certificata. Il tutoraggio presterà attenzione soprattutto ad alcuni marchi importanti del made in Italy, una decina in tutto, che hanno delocalizzato all'estero.

Sono alcuni degli elementi illustrati ieri da Rossella Orlandi, direttore centrale aggiunto all'Ac-

certamento dell'agenzia delle Entrate, a un convegno - organizzato dalla facoltà di giurisprudenza e dal centro studi in diritto Tributario dell'Università Cattolica, sotto la guida di Marco Miccinesi - sulle misure di contrasto ai paradisi fiscali.

CFC

Il criterio-base è l'effettività: non è censurabile lo spostamento di un'attività anche se per conseguire risparmio d'imposta

«Il filo conduttore dell'azione dell'Agenzia alla luce degli ultimi orientamenti del legislatore - spiega Orlandi - è rappresentato dall'attenzione al fattore della trasparenza, per evitare che l'occultamento di risorse al fisco premi anche una concorrenza sleale tra

le imprese».

L'altro elemento che viene sottolineato come rischio per il sistema paese è quello del rientro nei prossimi bilanci dall'estero di passività legate a speculazioni finanziarie sviluppate proprio nei paesi a fiscalità privilegiata.

L'agenzia delle Entrate sta anche mettendo a punto la circolare sulle Cfc. Dovrà essere in particolare chiarita la questione della decorrenza delle misure del decreto legge 78: già dal 2009 o dal 2010? Orlandi ha ricordato che con il Dl 78 c'è già la cifratura delle entrate attese per il 2009. Mentre Tamara Gasparri di Assonime ha ricordato che lo Statuto del contribuente non è stato derogato dal decreto legge e quindi la regola dovrebbe decorrere dal periodo d'imposta successivo e cioè dal 2010.

In materia di controllate estere Orlandi ha affermato che il criterio centrale dei controlli deve essere quello dell'«effettività», mirando alla sostanza dei fenomeni piuttosto che a elementi formali. Per cui non viene ritenuto censurabile lo spostamento di un'attività, anche se giustificato dal semplice risparmio d'imposta. Ma se si delocalizzano solo servizi infragruppo, la situazione è diversa. «La prova contraria che spetta al contribuente - ha precisato Orlandi - non è una prova "diabolica", ma serve a dare giustificazioni della situazione effettiva».

Il direttore aggiunto Accertamento ha spiegato che dopo le norme sulle Cfc introdotte nel 2006 (con un'altra maggioranza politica - ha sottolineato Orlandi - per ricordare la costanza dell'azione in questo campo a prescindere dai governi in carica) l'agenzia ha mappato moltissime società con filiali all'estero. «Anche se gli stati non sempre collaborano - ha aggiunto - possiamo fare ricorso a banche dati private

a pagamento. E quando si vedono 20 società con sede in un'unica stanza è difficile dire che sia tutto in regola». Allo stato della legislazione, l'Agenzia ritiene già possibile attuare degli Apa (advanced pricing agreement) con amministrazioni straniere. In ogni caso è un argomento sul quale le Entrate intendono favorire anche un'evoluzione legislativa. Per garantire però risposte rapide ai contribuenti le Entrate cercheranno di ottenere dalle autorità politiche un ricambio di almeno due terzi del turn over del personale. Intanto, entro giugno si prevede l'entrata in funzione di tutte le direzioni provinciali accertamento, che si occuperanno delle imprese di medie dimensioni (circa 58 mila soggetti). E come per gli uffici delle direzioni regionali per i casi più rilevanti, si occuperanno di tutte le questioni, dall'analisi al contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ctr di Firenze. L'accertamento va preceduto da contraddittorio scritto

Il verbale contesta la residenza

Angelo Busani
Antonio Tomassini

È nullo l'avviso di accertamento circa la presunzione di effettiva residenza in Italia della persona fisica che abbia formalmente trasferito la propria residenza in un paradiso fiscale se tale presunzione non sia stata precedentemente contestata in un verbale di constatazione. Lo afferma la Commissione tributaria regionale di Firenze nella sentenza 68/8/09 depositata il 23 ottobre 2009.

La sentenza fissa un principio di assoluto rilievo e cioè che la residenza in Italia di un soggetto trasferito in un para-

diso fiscale si può ben presumere sulla base dell'articolo 2, comma 2 bis del Tuir (che inverte l'onere della prova, ponendolo a carico del contribuente), ma solamente se sono state assicurate al contribuente tutte le garanzie previste dalla legge e, in particolare, quelle dettate dallo Statuto del contribuente, con la conseguenza che è quindi illegittimo l'avviso di accertamento non preceduto da un contraddittorio scritto e orale con il contribuente, di cui sia dato conto in un processo verbale di constatazione.

E ciò anche se si sia in pre-

senza di un verbale redatto a carico di un soggetto terzo rispetto al soggetto verificato, nel quale emergano indizi a carico di quest'ultimo: questo verbale può rappresentare, al più, la fonte di innesco di un altro controllo sostanziale, il quale deve terminare comunque con un altro verbale.

La decisione si inserisce nel solco del principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 2153/2008, secondo cui la mancata partecipazione del contribuente all'attività di controllo travolge la legittimità dell'avviso di accertamento che recepisce le risultanze del controllo

stesso, secondo il meccanismo che i giuristi definiscono "invalidità derivata".

Se infatti è vero che il contribuente può fornire la prova della sua effettiva residenza nel Paese black list anche nel corso del giudizio, è altrettanto vero che il contribuente trova una maggior tutela se la possibilità di proporre le proprie argomentazioni gli viene concessa sin dalla fase del controllo, se non altro perché non vi è in questo caso il vincolo del rispetto degli stringenti termini processuali. Questi principi non possono essere disattesi nemmeno invocando il ricorso agli accertamenti parziali effettuati ai sensi dell'articolo 41-bis del dpr 600/1973: questa norma, infatti, opera solo quando dalle risultanze dei

controlli effettuati presso soggetti terzi emergano violazioni alle norme tributarie che possano essere immediatamente contestate e non anche quando, per muovere una contestazione, occorre svolgere ulteriori controlli sostanziali.

La sentenza conferisce dunque perdurante centralità al disposto del tuttora vigente articolo 24 della legge 4/1929, per il quale le violazioni sostanziali delle norme fiscali devono essere constatate mediante processo verbale, principio ribadito nello Statuto del contribuente, il cui articolo 12, comma 4, è categorico nel delineare la funzione del verbale di constatazione quale strumento di tutela nella fase di verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

WIN FOR LIFE

Giocate prenotate per più concorsi

Dalle 8 di questa mattina Win for life, il gioco che consente di vincere una rendita ventennale di 4 mila euro al mese, dà la possibilità di effettuare giocate su prenotazioni per uno o più concorsi. Lo prevede il provvedimento dell'Economia 20 novembre 2009, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 275 del 25 novembre 2009.

CIG

Il calo stagionale fa saltare il sostegno

Per le aziende soggette a ripetute contrazioni della produzione, l'intervento dell'integrazione salariale potrebbe essere negato nelle ipotesi in cui l'eventuale mancanza di commesse sia stata indotta da una ricorrente sosta stagionale a cui l'azienda è normalmente assoggettata. Lo ha precisato l'Inps con la circolare 117/09 (G.Mac.).

TAR

Appalti pubblici: privacy «sacrificata»

Un'impresa che partecipa a una gara pubblica ha diritto di accedere alla posizione Inps dei dipendenti di una concorrente, per presunte irregolarità. Lo ha stabilito il Tar per l'Abruzzo (sentenza 266/09).

CASSAZIONE

Pedoni responsabili per imprudenza

L'attraversamento incauto del pedone diminuisce la responsabilità del conducente. La terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza 24689 del 24 novembre 2009, ha stabilito che, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, devono essere ponderate tutte le cause imputabili alle condotte inesperte o negligenti del conducente, ma anche a quelle imprudenti del pedone.



Permessi giornalieri. Ai papà lavoratori dipendenti

INPS

Al marito della casalinga permessi per il bambino senza condizioni

Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri anche se la madre è casalinga, senza alcuna necessità di documentare l'impossibilità della stessa di provvedere alle necessità del neonato. L'Inps torna sulla posizione assunta con la circolare 112/2009, con la quale, nel riconoscere il diritto del lavoratore, lo condizionava, però, a documentate esigenze che distogliessero la madre dalla cura del bambino. Preso atto dell'interpretazione data dal ministero del Lavoro con la circolare C/2009 del 16

novembre 2009 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 novembre) e della decisione 4293 del 9 settembre 2008 con cui il Consiglio di stato aveva affermato che anche la casalinga è, a questi fini, una lavoratrice, con la circolare 118 di ieri l'Inps riconosce il diritto del padre ai congedi cosiddetti «per allattamento» anche se la madre è lavoratrice casalinga, senza eccezioni e indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'impossibilità della stessa di accudire il bambino. (m.r.g.)

SCUOLA

Il premio agli studenti meritevoli non è un importo tassabile

Il fisco che annuncia di premiare gli studenti meritevoli tagliando le tasse sulle borse di studio passa dalle parole ai fatti. L'agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la risoluzione 280 che rivede l'interpretazione del decreto legislativo 262/2007, come annunciato il 28 ottobre.

Per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni le borse di studio non sono tassabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente perché non sono finalizzate a sostenere la frequenza di corsi di

istruzione. Non rientrano, quindi, in alcuna delle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del Tuir e non rilevano né ai fini della tassazione né per gli adempimenti del sostituto d'imposta. In particolare, i tecnici delle Entrate chiariscono che gli incentivi, attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite a scuola, perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere l'interesse degli studenti a conseguire un più elevato livello di formazione.

FondoBeta^B

FIMIT VENDE IMMOBILI A REDDITO

I NOSTRI STRUMENTI A PROVA DI SCUDO



ROMA VIA CESARE BALBO N. 39

Immobile di pregio, inizi '900, a prevalente uso uffici, in perfette condizioni. A pianta rettangolare allungata, si sviluppa per 5 piani fuori terra e 2 piani interrati. E' situato nel contesto storico del Rione Monti, nei pressi del Viminale e di Via Cavour, poco distante da Termini.
SUPERFICIE 5.158 MQ



ROMA VIA CAVOUR N. 6

Prestigioso immobile fine Ottocento, finemente restaurato. Location centrale con ottimi collegamenti, nelle vicinanze della Stazione Termini. La proposta comprende gli otto piani destinati ad uffici della Pubblica Amministrazione, oltre a due piani interrati (escluso i locali al piano terra ed i rispettivi sottonegozi).
SUPERFICIE 13.876 MQ



ROMA VIA EUGENIO GRÀ N. 19

Grande complesso ad uso uffici, si sviluppa per 6 piani fuori terra con un'autorimessa localizzata al piano interrato. E' inserito nella zona residenziale dell'Aurelia Vignaccia, a Roma Ovest.
SUPERFICIE 5.200 MQ



ROMA VIA Odone BELLUZZI N. 11-31

Importante fabbricato cielo-terra di cinque piani, con un'autorimessa coperta al piano interrato ed unità commerciali al piano terra. E' circondato da aree destinate a parcheggio pubblico e privato. L'immobile è situato in zona di recente urbanizzazione prevalentemente residenziale, a Tor de' Cenci, a sud di Roma, nelle immediate vicinanze dell'EUR.
SUPERFICIE 7.924 MQ



LATINA VIA P. NERVI N. 270

Importante complesso direzionale costituito da 5 corpi di fabbrica, sviluppati ciascuno per differenti altezze, dai 2 ai 6 piani. E' situato all'interno del Nuovo Centro Direzionale di Latina, vicino al centro commerciale Latinafiori e alla Via Pontina.
SUPERFICIE 17.511 MQ



PERUGIA VIA PALERMO N. 108

Immobile cielo-terra dei primi anni '90, prevalentemente destinato ad uffici, con attività commerciali al piano terra. Inserito in un centro direzionale, l'edificio ha pianta rettangolare allungata e si sviluppa su 6 livelli fuori terra e due piani interrati adibiti ad autorimessa. L'immobile è inserito nella zona bassa della città, vicino alla stazione ferroviaria, con viabilità ideale per il centro storico e le aree periferiche.
SUPERFICIE 14.618 MQ



SPOLETO VIALE TRENTO E TRIESTE N. 136

Complesso immobiliare Anni Novanta, costituito da 13 edifici con destinazioni d'uso diverse. Contornato da ampie aree verdi e parcheggio, è situato in posizione centrale, di fronte alla Stazione Ferroviaria di Spoleto.
SUPERFICIE 42.985 MQ



ROMA VIA PROSPERO ALPINO N. 16-20

Porzione immobiliare in fabbricato risalente ai primi anni '70, composta da locali commerciali e ad uso ufficio. L'immobile è situato in zona Ostiense a sud del centro città. L'area, completamente urbanizzata, è ben collegata con tutti i mezzi pubblici e privati.
SUPERFICIE 2.911 MQ

Il presente annuncio non costituisce offerta o invito ad offrire, né integra alcuna responsabilità contrattuale ad alcun titolo vincolante per gli immobili in oggetto.

PER INFORMAZIONI TEL. 06 68163204 FAX 06 6896173 fimitvende@fimit.it

WWW.FIMIT.IT